

È legale?
I confini fra lecito e illecito
nell'uso del web.

Francesca Faenza

Cassetta degli attrezzi



"L'ignoranza della legge non è una scusa" (Ignorantia legis non excusat).

Nessuno può evitare una condanna giocandosi la carta del: non sapevo fosse vietato!

La pubblicazione di una legge sulla Gazzetta Ufficiale fa scattare una presunzione di conoscenza.



"Se sono minorenne la faccio franca?"

Quanti anni ho?	Come mi considera la legge?
18 e oltre	Adulto a tutti gli effetti, cioè capace di intendere e di volere, e perciò passibile di sanzioni penali compreso il carcere.
14-17	Dipende . Il giudice valuta, caso per caso, se il giovane imputato è capace di intendere e di volere. Se lo è, allora può subire una condanna penale – per esempio, la detenzione in un carcere minorile – ma con una riduzione di pena.
0-13	Non si è mai penalmente perseguibili. <i>Ma attenzione</i> : le sanzioni penali non esauriscono le possibili conseguenze di un'azione illecita!

Esiste anche la **responsabilità civile**,
che impone di **risarcire i danni**materiali e morali provocati alla vittima.
E la responsabilità civile vale **anche per i minori di 14 anni**(ne rispondono i **genitori**).

Violazioni del copyright

Violazioni del copyright



Cordoba, Spagna


Il diritto d'autore (copyright)

- Si acquisisce automaticamente.
- Ha ad oggetto opere di:
- Scrittura libri, poesie, articoli, opere teatrali...
- Musica canzoni, sinfonie, opere liriche, ma anche jingle…
- Video film, cartoni animati, videogame...
- Opere figurative fotografie, disegni, dipinti, fumetti, sculture, installazioni...
- Software.

Uso delle immagini online. Che cosa fare se...

- Se sei un autore (creator) e qualcuno sta usando una tua immagine senza il tuo consenso → Chiedere rimozione del contenuto e, nel caso, il risarcimento danni.
- Se vuoi usare un'opera altrui → Scrivere all'autore chiedendo il permesso di usare la sua foto (o altro), e come citarlo.
- Se nella foto c'è il volto di una persona → Bisogna ottenere anche il suo consenso.
- Se ti serve un'immagine professionale e non vuoi acquistarla
 → Usare siti di foto free, utilizzabili liberamente.

Uso delle immagini online. Filtrare immagini senza copyright con Google





Delimitare il campo

Recensioni e commenti sui social: dove finisce il diritto di critica? E dove comincia la diffamazione?




Diffamazione: come si definisce?

È l'offesa alla reputazione altrui, in presenza di due o più persone e in assenza dell'interessato.

Se avviene sui social è aggravata perché si moltiplica la diffusività dell'offesa.

È prevista la reclusione fino a due anni o la multa fino a poco più di 2mila euro.

Recensione di un ristorante




Sostituzione di persona

Sostituzione di persona



Sostituzione di persona

- Già nota al diritto romano: spacciarsi per qualcun altro, oppure attribuirsi un nome falso, o uno stato o una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici.
- Usata soprattutto in relazione ai matrimoni per procura (vedi Paolo e Francesca secondo Boccaccio).



Che cosa si può fare?

Segnalare e far bloccare il profilo agendo all'interno del social: cliccare sulla voce "Segnala/Blocca", e nella finestra scegliere l'opzione che si ritiene idonea al caso; è possibile specificare il motivo della segnalazione. In caso di problemi gravi, segnalare alla Polizia postale.








Homepage / Segnalazioni / Segnala online

Segnalazioni

Segnala online

La segnalazione è un atto tramite il quale porre alla nostra attenzione comportamenti ed eventi natura presumibilmente illegale, al fine di permetterci di verificare la reale illiceità dei fatti rappresentati.

Se vuoi esser ricontattato, inserisci il tuo recapito telefonico (opzionale).





Hater e hate speech

Hater

Contro singoli individui, famosi e non famosi

Contro gruppi: stranieri, fedeli di altra religione, donne, disabili, avversari politici Hate speech (discorsi di odio)

Umiliare il bersaglio, disumanizzarlo, istigare al disprezzo e alla discriminazione. In alcuni casi, istigare alla violenza fisica e alla sopraffazione.

Chi sono gli hater?



- Altre volte invece gli hater sono persone comuni, che nella vita reale non usano simili espressioni o atteggiamenti.
- Eppure, davanti al computer, danno sfogo ad aggressività e violenza verbale.
- Deresponsabilizzazione, come se ad agire fosse un alter ego → sfogo della frustrazione, ricerche di conferma della propria forza.

Conseguenze dell'hate speech

- Unione europea: "Codice di condotta contro le forme illegali di incitamento all'odio on line", Commissione europea + Facebook, Microsoft, Twitter e YouTube. Poi Instagram, Google, Snapchat.
- Conseguenze civili.
- Conseguenze penali: multe fino a 6mila euro; reclusione fino a 4 anni per chi istiga a commettere violenze per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, che diventano 6 anni per chi organizza associazioni o movimenti mossi da questi propositi

(art. 604 bis c.p. "Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa").


Caso Stormfront La 'galassia' Cyberbullismo

Cyberbullismo

Non esiste IL reato di cyberbullismo. Il cyberbullismo comprende un fascio di comportamenti ciascuno dei quali, preso isolatamente, può costituire reato. E si possono cumulare!

Cyberbullismo

Diffamazione,
minacce,
sostituzione di persona,
trattamento illecito di dati personali,
cyberstalking,
revenge porn,
sextortion,
reati a sfondo pedopornografico,
istigazione al suicidio.



Che cosa fare?

- Le vittime maggiori di 14 anni, o chi esercita la responsabilità genitoriale → istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco dei contenuti diffusi in rete dal cyberbullo.
- Se entro 24 ore il gestore non provvede → rivolgersi al Garante per la privacy, che rimuoverà i contenuti entro 48 ore. Sul sito del Garante c'è un modello per la segnalazione/reclamo in materia di cyberbullismo da inviare alla mail: <u>cyberbullismo@gpdp.it.</u>
- Parallelamente, rivolgersi a Polizia di Stato o ai Carabinieri.
- Assistenza psicologica per il minore vittima di cyberbullismo: rivolgersi a strutture pubbliche, servizi socio-sanitari del territorio di appartenenza.
- La legge 71/2017 sul cyberbullismo: la scuola in prima linea.



Cyberstalking

Stalking (atti persecutori):

molestie, pedinamenti, farsi trovare nei luoghi frequentati dalla vittima (uscita dal lavoro o dalla palestra), aggressioni verbali per strada, atti vandalici come rottura dei vetri delle finestre di casa, telefonate assillanti nel cuore della notte, lasciare scritte sui muri esterni dell'edificio dove la vittima vive o lavora, che inducono nella persona che li subisce un senso di disagio, paura e prostrazione psicologica tale da indurla a cambiare abitudini di vita.

Cyberstalking:

è lo stalking online, cioè utilizzando mail, sms, web-social e messaggistica istantanea.

Prevede una pena aggravata (**fino a 6 anni e mezzo**) proprio per la particolare pervasività dei mezzi informatici e telematici.

Profili degli stalker

In letteratura si individuano diversi profili di stalker:

- **1. vendicativo**: un *ex partner* che vuole "vendicarsi" dopo la fine del rapporto con la "vittima"
- 2. bisognoso di affetto: questo *stalker* agisce, normalmente, nell'ambito dei rapporti professionali stretti, come ad esempio quello tra il medico e il paziente. In tali ipotesi lo *stalker* "fraintende" l'aiuto professionale del medico scambiandolo come un segnale di interesse affettivo;
- **3. corteggiatore incompetente**: corteggiatore o corteggiatrice goffo o goffa che assume comportamenti opprimenti ed invadenti; di solito dura per breve tempo;
- **4. respinto**: rifiutato dalla vittima, agisce per spingerla a tornare con lui o lei (non per vendicarsi quindi);
- **5. predatore**: prende di mira la vittima per avere una relazione o un rapporto sessuale; lo stato di ansia e paura della vittima spesso genera nel predatore un senso di potere che lo gratifica rendendolo ancora più motivato.


Che cosa fare?

- Bloccare l'utente sui social e sul telefono.
- Denunciare minacce o comportamenti abusivi alle forze dell'ordine.
- Se si accompagna a stalking fisico, oggi la legge «Codice rosso» prevede misure di divieto di avvicinamento alla vittima a meno di 500 metri, e il magistrato può disporre anche l'uso del braccialetto elettronico.

La sfera sessuale


Sexting

- Da sex e texting: inviare messaggi, testi e/o immagini sessualmente espliciti via messaggistica online.
- Se consensuale non presenta di per sé gravi problemi, ma può creare le premesse per altri comportamenti, questi sì gravi o gravissimi:



Qualche consiglio...

- Primo consiglio: evitare di condividere immagini intime
 --> Principio di precauzione.
- Secondo consiglio: se proprio si vuole, tagliare il viso: l'autotutela può aiutare molto!
- Terzo consiglio: ok fidarsi oggi, ma i rischi di domani?
- Quarto consiglio: ricordare che «se è su Internet, è per sempre». Se un'immagine è stata scaricata o 'screenshottata', anche dopo il take down è impossibile eliminarla!



Revenge porn

- Dal caso Cantone alla Legge sulla tutela delle vittime di violenza domestica e di genere ('codice rosso') del 2019.
- La legge del 2019 ha introdotto il reato di revenge porn: diffusione di foto o video sessualmente espliciti, destinati a rimanere privati e senza il consenso della persona ritratta. È punito anche chi, dopo averli ricevuti, a sua volta li diffonde per recare un danno all'interessato (ecco lo scopo di revenge).
- Il fenomeno sta raggiungendo picchi preoccupanti. Secondo un dossier di novembre del Servizio analisi della Direzione centrale della Polizia criminale, ci sono due episodi di revenge porn al giorno.

Che cosa fare se...

a) abbiamo inviato a qualcuno immagini intime, e non ci risulta che siano state al momento diffuse.

Tuteliamoci diffidando la persona che possiede quelle immagini dal farle circolare.

Può bastare un messaggio via **WhatsApp** (con la doppia spunta che dimostra la lettura), in cui chiariamo che le foto sono private, e non autorizziamo la loro diffusione.

La legge del 2019 esplicita infatti l'importanza del "mancato assenso" da parte della persona rappresentata alla circolazione pubblica delle immagini.

Che cosa fare se...

b) le foto sono state già diffuse.

- Per bloccarne l'ulteriore diffusione, denunciare a Polizia postale o Carabinieri o direttamente in Procura con tutte le foto/video pubblicati, con tutti i commenti screenshottati o salvati (meglio se dal nostro consulente forense di Internet).
- Segnalare il contenuto al sito/social network/piattaforma/canale per chiedere la rimozione dei contenuti e allertare il Garante per la privacy. La piattaforma è tenuta ad eliminarle entro 24 ore.
- Esiste anche, dall'ottobre 2019, un'associazione senza scopo di lucro, 'Permesso Negato', che difende vittime digitali con una linea attiva h24 e una chat.

E se sta succedendo a un mio amico o amica?

Non facciamolo sentire solo/sola. Questi casi sono incredibilmente più diffusi di quanto si pensi. Diamo supporto nel percorso di denuncia, ricordandogli/le di non distruggere tutto ma di *screenshottare*, meglio se con l'aiuto di un informatico forense.

Pedopornografia online

Pedopornografia online

- Per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore di 18 anni coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o
- qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minorenne per scopi sessuali.
- → II caso «Shoah party».

Che cosa fare se...

Siamo noi le vittime

Denunciare sempre, senza paura di ritorsioni. Non siamo noi i colpevoli, in nessun caso!

- Parliamone con un adulto di cui nostra fiducia: un genitore, un insegnante, un allenatore.
- Chiediamo aiuti a Polizia e Carabinieri: hanno personale specializzato proprio per questi casi.

Se riceviamo immagini/video che riteniamo sospetti

- MAI diffonderli a nostra volta.
- Non restare inerti o indifferenti: parliamone con un adulto (genitori, insegnanti) e denunciamo sempre!

Qualche consiglio finale per gli insegnanti

Che cosa fare

Se l'insegnante, nell'esercizio delle sue funzioni, viene a conoscenza o sospetta, che un suo alunno minorenne sia vittima di reato, o ne sia autore, ha **l'obbligo di riferire tempestivamente al Dirigente scolastico.**

Ovviamente, in casi di urgenza si possono chiamare direttamente le forze dell'ordine.

Il Dirigente scolastico, in quanto pubblico ufficiale, ha a sua volta il dovere di riferire la notizia all'Autorità giudiziaria o ai Carabinieri o alla Polizia di Stato (se non lo fa, commette il reato di omessa denuncia).

Che cosa non fare

Non svolgere indagini a titolo personale, perché c'è il rischio di inquinare le prove (l'attività investigativa e la raccolta di prove deve essere svolta solo da chi è competente a farla, cioè le forze dell'ordine, altrimenti si rischia di renderle inutilizzabili nel processo).

Senza contare che l'attività di indagine si giova spesso del **segreto** (segreto istruttorio), mentre l'iniziativa personale, anche se ben intenzionata, può allertare gli interessati e compromettere la situazione.

Grazie per l'attenzione!